



**COMUNE DI CANICATTI'**  
*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE  
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*(Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 90 del 30.10.2007, come modificato con  
deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 20/04/2017)*

## INDICE

- Art. 1 Finalità.
- Art. 2 Funzioni.
- Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere.
- Art. 4 Tutela dei dati sensibili.
- Art. 5 Rispetto della privacy.
- Art. 6 Limiti di riprese audiovisive delle sedute.
- Art. 7 Autorizzazione per l'accesso della strumentazione.
- Art. 8 Diritto di ripresa *audiovisiva*.
- (articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_)*
- Art. 9 Limiti di trasmissione.
- Art. 10 Interviste.
- Art. 11 Applicazione.
- Art. 12 Rinvio dinamico.

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE

## Art. 1

### (Finalità)

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i limiti delle riprese audiovisive e la diffusione *a mezzo web* e televisiva, ad opera di televisioni locali e non, delle riunioni di Consiglio Comunale di Canicattì.

Le norme del presente regolamento si integrano con altre disposizioni di legge avente attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai vigenti regolamenti comunali

*(articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*

## Art. 2

### (Funzioni)

Il Comune di Canicattì, in attuazione dell'art. 11 dello Statuto e degli articoli 55 e 56 del regolamento funzionamento consiglio comunale e commissioni comunali, attribuisce alla diffusione televisiva e *a mezzo web* delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

*(articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*

## Art. 3

### (Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni *audiovisive* delle sedute del consiglio, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare.

A tale scopo, prima dell'inizio di ogni riunione consiliare, il Presidente dà comunicazione circa l'esistenza di telecamere e della successiva diffusione delle immagine con ogni possibile mezzo idoneo allo scopo (avviso verbale, apposizione di cartelli nell'aula consiliare etc.).

La predetta informazione, resa disponibile a tutti i presenti, realizza gli effetti del consenso informato da parte di tutti i partecipanti alla seduta per il trattamento dei dati personali e sensibili (ad esempio opinioni politiche, adesioni a partiti etc.) attraverso riprese *audiovisive*, effettuate nei limiti in cui ciò risulta necessario ad assicurare la sola pubblicità dell'attività istituzionale dell'organo consiliare.

Nell'ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 e 61 del regolamento funzionamento consiglio comunale e commissioni comunali rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

*(articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*

## Art. 4

### (Tutela dei dati sensibili)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati qualificati come "sensibili" ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti e sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a

...oglia dei dati particolari idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di provvedimenti di carattere penale.

Non rientrano nella predetta elencazione i dati che attengono alla condizione economica, a status professionali o sociali, a requisiti culturali e i dati che identificati genericamente come attinenti a requisiti morali o al decoro o al comportamento tenuto, non rientrano in nessuna delle fattispecie sopraindicate, in quanto inidonee a rivelare le abitudini sessuali o le convinzioni religiose, politiche filosofiche, etc..

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, sono ammesse nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato.

In questo caso la ripresa *audiovisiva* può essere sospesa, da parte del Presidente del Consiglio, anche sulla base di richieste pervenute in tal senso dal Sindaco (o da un suo delegato) o da ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

Le norme del presente articolo non si applicano ai consiglieri che non hanno già manifestato per iscritto il loro dissenso alle riprese *audiovisive*.

(articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

#### Art. 5

##### (Rispetto della privacy)

I Consiglieri Comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui alla D.Lgs. n. 196/2003, il loro dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa *audiovisiva* in occasione del proprio intervento. Altresì ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, con ripresa della sola targhetta identificativa.

(articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

#### Art. 6

##### (Limiti di riprese audiovisive delle sedute)

Le riprese audiovisive dovranno essere limitate ogni qualvolta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, debba essere assicurata la riservatezza dei soggetti presenti o degli argomenti oggetto del dibattito.

Il Presidente del Consiglio Comunale, nei casi di cui al comma precedente, qualora vi fossero in corso riprese *audiovisive*, disporrà prima dell'inizio della discussione dell'argomento l'interruzione delle riprese fino ad esaurimento del punto.

La diffusione delle immagini dei lavori del consiglio comunale può essere effettuata senza il consenso degli interessati e nel rispetto delle norme professionali e deontologiche che disciplinano il diritto di informazione.

E' vietata la vendita del materiale audiovisivo.

(articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

#### Art. 7

##### (Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere preventivamente autorizzati da parte del Presidente del Consiglio comunale.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non necessita, per tutta la durata dell'appalto, per le riprese effettuate dal soggetto affidatario del servizio di riprese e trasmissione delle sedute del consiglio comunale, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme del presente regolamento.

#### Art. 8

##### (Diritto di ripresa *audiovisiva* da parte di soggetti terzi)

Oltre il soggetto eventualmente affidatario del servizio di riprese e trasmissione delle sedute del consiglio comunale, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente.

E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze, senza la preventiva ed eccezionale autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, *nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.*

*Allo scopo di perseguire principi di trasparenza e pubblicità nonché garantire che l'attività di informazione e comunicazione istituzionale possa avvenire nel rispetto del principio di imparzialità, la ripresa audiovisiva delle sedute del consiglio comunale finalizzata alla diffusione, in diretta o differita; a mezzo web è di esclusiva competenza del Comune di Canicattì, che vi provvede - qualora ritenuto utile o opportuno per integrare o sostituire altre forme di comunicazione - esclusivamente attraverso i propri canali web istituzionali (pagina facebook, sito web, youtube etc.).*

*Le riprese audiovisive dei lavori del consiglio comunale diffuse attraverso i canali web istituzionali dell'ente non potranno essere divise in segmenti, dovranno riportare la registrazione integrale della seduta consiliare cui si riferiscono, senza interruzione alcuna, non potranno veicolare immagini associate a messaggi o commenti di alcun genere né contenere opinioni sull'andamento dei lavori. Non è consentita alcuna manipolazione o sovrascrittura sulle immagini, con esclusione della data della seduta del consiglio comunale cui le riprese si riferiscono.\**

*Eventuali autorizzazioni già rilasciate in contrasto con le previsioni del presente articolo si intendono decadute e prive di ogni effetto.*

*(articolo modificato ed integrato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*

#### Art. 9

##### (Limiti di trasmissione)

E' vietata la diffusione parziale e la messa in onda di parti o "spezzoni" delle riprese effettuate durante le sedute consiliari in quanto confliggente con le finalità della pubblica informazione completa e trasparente. E' fatta eccezione per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali etc.).

#### Art.10

##### (Interviste)

Gli Amministratori ed i Consiglieri Comunali durante lo svolgimento delle sedute potranno concedere interviste, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio, esclusivamente all'esterno della sala consiliare.

#### Art. 11

##### (Applicazione)

Il presente Regolamento, è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore nei termini di cui alla L.R. n. 44/91 e dalla sua entrata in vigore sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, in materia di tutela della riservatezza si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e, per la parte ad esso attinente, dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 12

( Rinvio dinamico)


Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e/o statali vincolanti e non derogabili dalla potestà statutaria e regolamentare dell'ente.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa di rango superiore.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher. It appears to be a personal or official signature.

Di Benedetto Fabio  
Consigliere Comunale

C.C. 20/4/2017



Oggetto: Emendamento sulla proposta di modifica del regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale.

Al Presidente del Consiglio Comunale  
di

CANICATTI'

Il sottoscritto Fabio Di Benedetto, consigliere comunale, posto che all'ordine del giorno del consiglio comunale del 20/04/2017 è inserito il punto *Modifica regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale*, avvalendosi del diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali di presentare emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale (art. 31 - comma 1 - lett. d) del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale) sottopone all'attenzione dell'assemblea consiliare il presente emendamento, per il quale premette che il Diritto all'informazione è previsto dall'art. 11 dello Statuto comunale vigente, e nello specifico i seguenti commi recitano:

1. *Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale, politica ed amministrativa.*

4. *Il diritto all'informazione e all'accesso agli atti è riconosciuto a tutti.*

Ciò premesso, posto che la proposta di deliberazione all'art. 8 - titolato (Diritto di ripresa *audiovisiva* da parte di soggetti terzi) - prevede testualmente (commi numerati per facile individuazione):

- 1) Oltre il soggetto eventualmente affidatario del servizio di riprese e trasmissione delle sedute del consiglio comunale, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente.
- 2) E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze, senza la preventiva ed eccezionale autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, *nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.*
- 3) *Allo scopo di perseguire principi di trasparenza e pubblicità nonché garantire che l'attività di informazione e comunicazione istituzionale possa avvenire nel rispetto del principio di imparzialità, la ripresa audiovisiva delle sedute del consiglio comunale finalizzata alla diffusione, in diretta o differita, a mezzo web è di esclusiva competenza del Comune di Canicattì, che vi provvede - qualora ritenuto utile o opportuno per integrare o sostituire altre forme di comunicazione - esclusivamente attraverso i propri canali web istituzionali (pagina facebook, sito web, youtube etc.).*
- 4) *Le riprese audiovisive, dei lavori del consiglio comunale, diffuse, attraverso i canali web istituzionali dell'ente non potranno essere divise in segmenti, dovranno riportare la registrazione integrale della seduta consiliare cui, si riferiscono, senza interruzione alcuna, non potranno veicolare immagini associate a messaggi o commenti di alcun genere, né contenere opinioni sull'andamento dei lavori. Non è consentita alcuna manipolazione o sovrascrittura sulle immagini, con esclusione della data della seduta del*

*consiglio comunale cui le riprese si riferiscono.*

- 5) *Eventuali autorizzazioni già rilasciate in contrasto con le previsioni del presente articolo si intendono decadute e prive di ogni effetto.*

Considerato, a parer dello scrivente, che il comma 2 della previsione regolamentare da modificare possa limitare le prerogative al diritto di informazione per come previsto dalle disposizioni statutarie prima richiamate, in quanto la diffusione è riservata in via esclusiva all'amministrazione che vi provvede attraverso *attraverso i propri canali web istituzionali (pagina facebook, sito web, youtube etc.)* e per tale ragione

Propone

al Consiglio Comunale di emendare il comma 3 e 4 dell'art. 8 del regolamento in oggetto come segue:

*comma 3 - Qualora per carenza di infrastrutture tecnologiche o di personale o per altra causa si determini l'impossibilità di trasmettere via web le riprese del Consiglio comunale attraverso i canali istituzionali, il Presidente del Consiglio comunale al fine di garantire il diritto di informazione e il diritto dei cittadini alla partecipazione all'attività politico-amministrativa, può autorizzare soggetti terzi che ne abbiano fatto apposita istanza per iscritto all'ufficio di Presidenza, ad effettuare la trasmissione via web (pagina facebook, sito web, youtube etc.) dei lavori del consiglio comunale nel rispetto delle limitazioni e dei vincoli dettati dalle vigenti norme e dal presente regolamento.*

*comma 4 Le riprese audiovisive, dei lavori del consiglio comunale, diffuse, attraverso i canali web (pagina facebook, sito web, youtube etc.) non potranno essere divise in segmenti, dovranno riportare la registrazione integrale della seduta consiliare cui si riferiscono, senza interruzione alcuna, non potranno veicolare immagini associate a messaggi o commenti di alcun genere, né contenere opinioni sull'andamento dei lavori. Non è consentita alcuna manipolazione o sovrascrittura sulle immagini, con esclusione della data della seduta del consiglio comunale cui le riprese si riferiscono. Eventuali autorizzazioni già rilasciate in contrasto con le previsioni del presente articolo si intendono decadute e prive di ogni effetto.*

Canicatti, 20 aprile 2017

Il Consigliere Comunale Proponente  
Fabio Di Benedetto

